



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE CIVILE**

Piano del consumatore n. 2/2021 – [REDACTED]

Il Giudice Designato

vista la proposta del debitore ricorrente [REDACTED] (c.f. [REDACTED] del 19.7.2024, come integrata il 10.9.2024, di modifica di piano del consumatore dell'11.5.2021, omologato con decreto del 18.5.2021;

vista l'attestazione di fattibilità dell'OCC Dott. Claudio Bianchi dell'11.9.2024;

rilevato che tutti i creditori sono stati avvisati via pec della suddetta proposta di modifica e della relativa udienza fissata per trattare in contraddittorio tale proposta di modifica;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2024 ed esaminati gli atti, ha emesso il seguente

Decreto.

1. Il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di poter modificare il piano omologato con decreto del 18.5.2021 ai sensi dell'art. 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012, *ratione temporis* applicabile, ritenendo che l'esecuzione di detto piano sia divenuta impossibile per ragioni allo stesso non imputabili. Tali ragioni consisterebbero nella richiesta da parte del creditore ipotecario [REDACTED] e, in particolare, da parte dei suoi cessionari [REDACTED] e [REDACTED] di versamenti maggiori, tenuto conto del tasso variabile del mutuo fondiario dell'8.3.2018, rispetto a quello ipotizzato nel piano omologato di euro 354,20 mensili, calcolato al tasso di interesse vigente alla data di omologa e diretto a soddisfare integralmente il credito ipotecario di euro 84.548,43 cristallizzato in pari data.

Tale proposta di modifica, prevede il pagamento:

i) dal 10.11.2024 al 10.08.2026 di una rata di complessivi € 720,87 (di cui € 56,55 in favore di [REDACTED] € 15,10 in favore di [REDACTED], € 87,36 in favore di [REDACTED] € 163,88 in favore di [REDACTED] € 22,07 in favore di [REDACTED] € 21,71 in favore di [REDACTED] € 354,20 in favore di [REDACTED] quale procuratrice e mandataria di [REDACTED];

ii) in data 10.09.2026 di una rata di complessivi € 720,87 (di cui € 48,25 in favore di [REDACTED] € 13,04 in favore di [REDACTED] € 90,43 in favore di [REDACTED] € 169,63 in favore di [REDACTED] € 22,85 in favore di [REDACTED] € 22,47



in favore di [REDACTED] € 354,20 in favore di [REDACTED] quale procuratrice e mandataria di [REDACTED];

iii) dal 10.10.2026 al 10.10.2031 di una rata di complessivi € 706,41 (di cui € 104,29 in favore di [REDACTED] € 195,65 in favore di [REDACTED] € 26,35 in favore di [REDACTED] € 25,92 in favore di [REDACTED] € 354,20 in favore di [REDACTED] quale procuratrice e mandataria di [REDACTED];

iv) in data 10.11.2031 di una rata di complessivi di € 584,70 (di cui € 67,75 in favore di [REDACTED] € 128,11 in favore di [REDACTED] € 17,38 in favore di [REDACTED] € 17,26 in favore di [REDACTED] € 354,20 in favore di [REDACTED] quale procuratrice e mandataria di [REDACTED];

v) dal 10.12.2031 al 10.08.2033 di una doppia rata di € 708,40 (354,20 + 354,20) in favore di [REDACTED] per recuperare le n. 21 rate di mutuo non pagate nel periodo compreso tra il 10.2.2023 e il 10.10.2024);

vi) dal 10.09.2033 al 10.03.2048 di una rata di complessivi € 354,20 mensili in favore di [REDACTED] a saldo del mutuo avendo già completato il pagamento di tutti gli altri creditori.

2. La proposta di modifica del 10.9.2024, sottoposta peraltro al vaglio del contraddittorio, essendo stata fissata apposita udienza alla quale hanno partecipato, tuttavia, solamente il legale del ricorrente e l'OCC, merita di essere accolta.

Invero, l'art. 8 comma 1 ter, l. sovr. (n. 3/2012), a tenore del quale la proposta di piano del consumatore può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario, detta una norma di natura eccezionale, volta a sottrarre alle regole del concorso il debito garantito da ipoteca sull'abitazione principale del consumatore. Ebbene, tale disposizione presuppone l'applicabilità anche alla procedura di sovraindebitamento del consumatore della regola di cui all'art. 55 co. 2 l. fall., il quale stabilisce che i crediti pecuniari si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data della apertura della procedura, altrimenti non potrebbe comprendersi la *ratio* della deroga di cui all'art. 8 comma 1 ter l. sovr..

Sulla scorta di tale regola il debitore ha proposto uno schema cristallizzato di pagamenti cui il creditore ipotecario non si è opposto in sede di omologa ed è quindi divenuto obbligatorio nei suoi confronti, come dispone l'art. 12 ter comma 2 l. sovr., secondo cui il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di rito.

Tuttavia, la richiesta di rate crescenti da parte dei cessionari del creditore ipotecario, in spregio al piano dell'11.5.2021, omologato il 18.5.2021, ha invece destabilizzato la situazione di riequilibrio economico-finanziario cui era giunto il ricorrente grazie alla procedura di sovraindebitamento, comportando una serie di mancati versamenti della rata di mutuo; di conseguenza la proposta di modifica del piano del 10.9.2024, tenuto conto,



altresì, della relazione favorevole dell'OCC che con elaborato congruo ed esaustivo ne ha predicato la sostenibilità nel lungo periodo, si ritiene accoglibile in quanto volta a ripristinare la predetta situazione di riequilibrio economico-finanziario del ricorrente; la proposta di modifica risulta, altresì, intrinsecamente meritevole, in quanto diretta a recuperare il pagamento delle rate di mutuo non versate a causa della violazione del piano originario da parte dei cessionari. Si aggiunga che l'obbligatorietà del piano come vale per i creditori anteriori, deve valere anche per i loro cessionari (di crediti pur sempre anteriori), altrimenti la disposizione di cui all'art. 12 ter comma 2 l. sovr. sarebbe facilmente eludibile.

3. Alla luce delle pregresse considerazioni sussistono i presupposti per omologare la proposta del 10.9.2024 di modifica del piano dell'11.5.2021, omologato a sua volta il 18.5.2021, dovendo inoltre ritenersi pure la cessionaria [REDACTED] mandataria della [REDACTED] vincolata al rispetto del piano modificato e allo schema dei pagamenti in esso previsti. Si conferma nel resto il provvedimento di omologa del 18.5.2021.

P.q.m.

a) omologa la proposta del 10.9.2024 del ricorrente [REDACTED] di modifica del piano del consumatore dell'11.5.2021 e dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui alla proposta di modifica medesima, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

b) conferma nel resto il provvedimento del 18.5.2021, di omologa del piano del consumatore dell'11.5.2021;

c) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC e a cura di questi ai creditori.

Cassino, 19/10/2024

Il G.D. Lorenzo Sandulli

